SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1315)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1978 (V. *Stampato n.* 1842)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 luglio 1978

Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione per uso privato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 sono affidati dallo Stato alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, i servizi di riscossione e di contabilizzazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dei canoni, dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse sulle concessioni governative, degli interessi moratori, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e accessori relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione per uso privato.

Alla stessa società sono affidati, altresì, i servizi di riscossione e di contabilizzazione delle tasse di concessione governativa previste dal primo comma della nota a margine del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 90 e dei relativi interessi moratori, penalità e accessori.

La società concessionaria provvede, inoltre, alla compilazione e alla distribuzione dei libretti, che vengono emessi dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Per la riscossione coattiva delle somme dovute per i titoli indicati nel primo e nel secondo comma la società concessionaria si avvale della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonchè, per la vendita dei beni pignorati, degli istituti previsti nell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle riscossioni coattive riguardanti gli abbonamenti per uso speciale.

Gli abbonamenti all'autoradio e all'autotelevisione rimangono assoggettati alle norme della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 e successive modificazioni.

Relativamente al servizio di riscossione, la società concessionaria ha l'obbligo di tenere le contabilità attualmente in uso presso gli uffici del registro e quelle altre che potranno essere istituite con decreto del Ministro delle finanze.

Le modalità di esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo, dei controlli, nonchè le procedure per la sistemazione contabile delle somme di pertinenza della

concessionaria di cui al primo comma, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il rinnovo dell'abbonamento alle radiodiffusioni deve essere effettuato anticipatamente, in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ciascun anno o a rate semestrali anticipate entro il 31 gennaio e 31 luglio. In questo caso l'importo del canone relativo a ciascuna rata è aumentato di un ventesimo; tale aumento si applica alle variazioni dei canoni che saranno disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

L'abbonamento è dovuto per l'intero anno se il rinnovo non avviene entro il 31 gennaio.

Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini stabiliti al primo comma, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è dovuta dall'abbonato una soprattassa pari ad un sesto del canone relativo alla rata semestrale a seconda che sia effettuato in ritardo il pagamento della prima o della seconda semestralità.

La soprattassa è ridotta a metà qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati al primo comma.

Art. 3.

Le riscossioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere effettuate a mezzo di conti correnti postali a ciò esclusivamente destinati ed intestati alla società concessionaria.

Gli ufficiali giudiziari che ricevono, a norma dell'articolo 494 del codice di procedura civile, il pagamento di somme dovute

per i titoli indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 sono tenuti a versarle nei conti correnti postali anzidetti. Allo stesso modo provvedono i cancellieri per le somme ricavate dall'esecuzione forzata nonchè l'ente che provvede alla riscossione dei canoni di abbonamento all'autoradio-televisione.

Nulla spetta all'ente concessionario sugli interessi accreditati dall'amministrazione postale sui conti correnti previsti nel primo comma del presente articolo; tali interessi sono interamente versati all'apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

Art. 4.

Entro i primi venti giorni di ciascun mese la società concessionaria, sulla base degli importi accreditati durante il mese precedente sui conti correnti postali indicati nel precedente articolo 3, provvede, mediante postagiro:

a) a prelevare in proprio favore il 92 per cento dell'ammontare dei canoni di abbonamento, a titolo di acconto delle proprie spettanze, nonchè l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente a tale acconto;

b) a prelevare in proprio favore l'importo corrispondente alle spese di riscossione coattiva ed alle quote delle penalità non di pertinenza erariale, da corrispondere agli aventi diritto;

c) a versare alla Regione siciliana le tasse di concessione governativa e i relativi interessi di mora corrisposti dagli abbonati alla radio e alla televisione per apparecchi detenuti in Sicilia;

d) a versare alla tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ai corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, la restante parte dei canoni di abbonamento, dell'imposta sul valore aggiunto e delle tasse di concessione governativa, nonchè gli importi relativi agli interessi e alle quote delle penalità di pertinenza erariale.

L'amministrazione postale non può dar corso ai postagiro che non rechino il visto dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari designato dal Ministro delle finanze, attestante la regolarità contabile e amministrativa della ripartizione degli importi indicati nel comma precedente.

Tale visto deve essere apposto tempestivamente affinchè la società concessionaria possa procedere, nel termine stabilito al primo comma del presente articolo, agli adempimenti previsti dallo stesso comma. Per l'espletamento di detti riscontri la società concessionaria deve mettere a disposizione del competente ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari, i locali, le attrezzature e il personale d'ordine all'uopo occorrente.

Il Ministero delle finanze, non appena in possesso delle risultanze delle riscossioni effettive eseguite nell'anno precedente, provvede alla liquidazione delle somme definitivamente spettanti agli aventi diritto in base alle disposizioni vigenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 tutte le comunicazioni riguardanti le variazioni di residenza o di abitazione dell'abbonato e la cessazione dell'uso dell'apparecchio, di cui agli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, vanno indirizzate alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni.

Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire cinquemila e devono essere versate alla stessa società concessionaria a mezzo del servizio dei conti correnti postali; l'attestazione del versamento deve essere unita alla richiesta di suggellamento o di riapertura dell'apparecchio. I relativi importi devono essere

versati dalla società concessionaria alla tesoreria provinciale, con imputazione al capo VIII tasse — entrate eventuali —, in occasione dei versamenti da effettuarsi a norma del precedente articolo 4.

La società concessionaria, dopo averne preso nota sul ruolo di consistenza degli abbonati, provvede a dare comunicazione delle richieste di suggellamento o di riapertura degli apparecchi ad uno degli uffici indicati all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, per gli adempimenti di competenza.

Art. 6.

La società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni è tenuta a mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria tutti gli elementi necessari per la verifica della gestione dei servizi ad essa demandati e per il controllo dei conti correnti postali previsti dal precedente articolo 3.

Art. 7.

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi ad essa affidati con la presente legge, ivi comprese quelle riguardanti l'approntamento dei libretti di cui al precedente articolo 1.

Le quote del 2 per cento e del 3,24 per cento spettanti all'amministrazione delle finanze ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1934, emanato in forza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1203, e dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, sono ridotte, rispettivamente, allo 0,50 per cento e all'1,74 per cento: le relative differenze dell'1,50 per cento sono attribuite alla società concessionaria quale corrispettivo dei servizi ad essa affidati, comprensivo delle spese da essa sostenute.

Le differenze dell'1,50 per cento, di cui al precedente comma, non competono alla socie-

tà concessionaria per gli importi dei canoni di abbonamento all'autoradiotelevisione.

Per la cooperazione tecnica prestata negli anni 1970-1978 agli uffici finanziari nella gestione degli abbonamenti per uso privato alla televisione, anche in fase di recupero coattivo delle somme dovute dagli abbonati, alla società concessionaria compete il rimborso forfettario dei relativi oneri, determinati in lire otto miliardi.

Art. 8.

Per le violazioni alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei commercianti e dei riparatori di apparecchi radio o televisivi, di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996, si applicano le seguenti sanzioni:

per l'omessa tenuta e per l'omesso invio alla società concessionaria, nel termine stabilito, del registro istituito con la predetta legge, la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000;

per l'omessa conservazione del registro per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell'ultima registrazione eseguita ovvero per la omessa o inesatta registrazione del carico, della vendita o della riparazione di ogni apparecchio, nonchè delle generalità e del domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio dato in riparazione, la pena pecuniaria da lire 50.000 a lide 300.000;

per le irregolarità nel rilascio delle licenze di prova le pene pecuniarie stabilite dall'articolo 21 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire 30.000 per il minimo e a lire 180.000 per il massimo.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dall'articolo 7 della presente legge determinato in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede: quanto a lire 4 miliardi a carico del capitolo 3855 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978 e quanto a lire 4 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.